

CONV 347/02

WG V 12

NOTA

del:	Segretariato
al:	Gruppo V "Competenze complementari"
Oggetto:	Resoconto sommario della riunione del 7 ottobre 2002

Nella prima parte della riunione si è tentato di determinare quali siano le competenze dell'Unione che potrebbero essere classificate nella categoria delle competenze complementari. Il Gruppo ha esaminato il documento WD 29.

Un ampio accordo è emerso a favore dell'introduzione delle seguenti materie nell'elenco: occupazione, istruzione, formazione professionale, cultura, reti transeuropee e industria. Una maggioranza netta si è espressa a favore dell'esclusione dall'elenco della cooperazione doganale e della cooperazione allo sviluppo le quali, secondo l'opinione generale, dovrebbero essere considerate competenze condivise.

I punti di vista erano discordanti per quanto riguarda:

- la ricerca (che secondo alcuni membri dovrebbe rientrare nelle competenze condivise a causa dell'entità della sua dotazione finanziaria; secondo la maggioranza invece la dotazione finanziaria non costituisce uno dei criteri di cui il Gruppo ha tenuto conto nella definizione delle competenze complementari);

- la sanità pubblica (taluni membri hanno osservato che due dei tre casi citati nell'articolo 152 consentono alla Comunità di agire attraverso l'armonizzazione delle legislazioni nazionali, mentre secondo altri questi due casi costituirebbero l'eccezione che conferma la regola sancita dal terzo caso, ossia misure di incentivazione che escludono l'armonizzazione);
- la protezione dei consumatori (per alcuni membri il rimando all'articolo 95, che figura nell'articolo 153, rende questa materia oggetto di competenza condivisa, mentre altri ritengono che le misure prese a nome dell'articolo 95 siano adottate a titolo del mercato interno e non della protezione dei consumatori, che resterebbe una competenza complementare).

Si è anche discusso dell'eventualità di introdurre nel trattato il metodo di coordinamento aperto. Numerosi interventi hanno sottolineato che questo problema riguarda gli strumenti d'azione e non le competenze e di conseguenza esula da il mandato del Gruppo. Il Presidente ha segnalato che la relazione finale conterrà un riferimento in questo senso.

La gran maggioranza dei membri è stata dell'avviso che il mandato non autorizza il Gruppo a proporre né la riformulazione delle basi giuridiche né l'aggiunta di nuove competenze o la soppressione di quelle esistenti. Il Presidente ha fatto presente che il Gruppo potrà comunicare agli organi competenti della Convenzione i suggerimenti emersi a questo riguardo.

Gran parte dei membri del Gruppo ha chiesto che nel trattato sia inserito un articolo sull'amministrazione pubblica e il buon governo.

La seconda parte della riunione è stata dedicata all'esame del progetto di relazione presentato dal Presidente (WD 30). Il Gruppo ha analizzato le varie parti del documento.

Per quanto riguarda la denominazione delle competenze complementari, i pareri sono stati discordi: taluni hanno caldeggiato l'espressione "misure di appoggio" (assisting measures) proposta dal Presidente, mentre altri si sono detti favorevoli a espressioni come "misure complementari" o "azioni complementari" (complementary measures or actions) o persino "misure di sostegno" (supporting measures).

La parte 3 del documento è stata in generale accolta con favore. Taluni hanno espresso dubbi quanto alla proposta di riformulare eventualmente la frase del preambolo del TCE "un'unione sempre più stretta".

La parte 4 ha attenuato il sostegno generale, ma taluni membri hanno manifestato timori per i riferimenti che vi figurano e che riguardano due trattati distinti e hanno chiesto rassicurazioni quanto alle procedure di revisione. A loro parere le attuali basi giuridiche devono figurare in un trattato soggetto a regole di revisione identiche a quelle applicabili al trattato costituzionale che conterrebbe "la delimitazione fondamentale" delle competenze.

Quanto alla parte 5 le opinioni sono state divergenti sul penultimo trattino delle raccomandazioni. Taluni hanno espresso perplessità per la rigidità della frase "secondo cui atti legislativi (regolamenti e direttive) non possono essere adottati nell'ambito delle misure di appoggio e hanno proposto di aggiungere "salvo nei settori previsti dal trattato". Altri hanno segnalato che questa frase pregiudica la definizione degli strumenti di cui è incaricato il Gruppo "Semplificazione".

Il Gruppo ha deciso di tenere una riunione straordinaria per completare l'esame del documento prima dell'ultima riunione del 30 ottobre.